



Mario Panebianco*

La dignità come parametro e come diritto all'autodeterminazione. Profili di giurisprudenza costituzionale**

SOMMARIO: 1. La dignità umana nel processo di giurisdizionalizzazione costituzionale. – 2. Note comparatistiche fra la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 242 del 2019 sul fine vita e la sentenza del *Bundesverfassungsgericht* del 26 febbraio 2020 in tema di diritto “sulla” vita. – 3. La giurisprudenza della Corte costituzionale oltre il caso Cappato. – 4. La rideterminazione della dignità con bilanciamenti ragionevoli, non “meccanici”.

1. La dignità umana nel processo di giurisdizionalizzazione costituzionale.

La dignità umana è l'architrave del sistema dei principi, dei diritti e dei poteri dell'ordinamento statale, è anteriore a, e non dipendente da esso¹, è criterio di misura che evoca anche una reinterpretazione dei principi di libertà ed eguaglianza², parimenti caratterizzanti lo Stato contemporaneo. Nell'ambito di un percorso di complessa definizione giuridica, la dignità è chiamata in causa anche nel diritto esterno³, in settori specifici ad elevata

* Professore associato confermato in Diritto costituzionale, Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

** Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

¹ Tali profili sono ben sintetizzati in G. SILVESTRI, *La dignità umana dentro le mura del carcere (Intervento del Presidente Silvestri al Convegno “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della CEDU”*, Roma, Carcere di Rebibbia, 28 maggio 2014), in www.cortecostituzionale.it; inoltre, ID., *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma 1 ottobre 2007, ID., *L'individuazione dei diritti della persona, Testo della relazione presentata al XXXII Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale “Prof. G.D. Pisapia”, intitolato “Diritti della persona e nuove sfide del processo penale”*, Salerno 25-27 ottobre 2018, in www.penalecontemporaneo.it. Sulla dignità come paradigma “al centro della trama normativa costituzionale in tema di diritti fondamentali”, come “dote”, come “conquista” premessa dell'accezione sociale della dignità *ex art. 3 Cost.*, da ultimo M. RUOTOLO, *Corso di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2020, 119 ss.

² Sul rapporto fra dignità e libertà, L. FERRAIOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto*, n. 1/2019, 23 ss. L'Autore, partendo da una distinzione fra libertà giuridica e libertà morale, distingue correlativamente fra dignità morale indipendente dal diritto e dignità giuridica che consiste nella libertà giuridica.

³ Anche se la prospettiva assunta è costituzionalistica, non si può non dar conto, a mo' di mero accenno, di un sistema integrato della tutela dei diritti in ragione dell'art. 6 TUE, paragrafi 2 e 3, che, postulando l'adesione formale dell'Unione europea alla CEDU, propone altresì la configurabilità dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea del 1950 quali principi generali del diritto dell'Unione europea. Ciò – come sottolineato dalla Corte costituzionale nelle sentenze. n.

giurisdizionalizzazione⁴, nonché in differenti contesti costituzionali a sostegno delle tesi sia favorevoli che contrarie al riconoscimento ed alla garanzia di diritti nuovi⁵.

Non esiste più una nozione auto evidente, ovvero rigidamente predeterminata in ragione delle famiglie giuridico-costituzionali. Si profilano mescolanze e combinazioni fra una concezione tradizionalmente più “europea” di dignità – che evidenzia la dimensione oggettiva, la connessione fra diritti, doveri e limiti nell’esercizio della libertà di autodeterminazione – ed una più “nordamericana”, soggettiva e individualista, connessa intimamente ai concetti di autonomia, personalità e *privacy*.

Nuove considerazioni⁶ sono stimulate da recenti arresti giurisprudenziali interni ed esterni che, malgrado l’individuazione di punti di contatto o di divergenza, non possono non essere valutati

80/2011 e n. 210/2013 – non deve distogliere dal valore sub costituzionale che è riconosciuto al diritto internazionale pattizio, a fronte di un’applicazione diretta del diritto dell’Unione nell’ordinamento interno. Sul punto M.R. MORELLI, *La dignità della persona tra inviolabilità dei diritti fondamentali e dovere di solidarietà, nel quadro del pluralismo delle fonti nazionali e sovranazionali* in *Studi urbinati*, V. 67 n. 1-2/2016, 103 ss. Se nella CEDU manca un riferimento normativo esplicito alla tutela della dignità umana, pur tuttavia vi è stata un’elaborazione giurisprudenziale a partire dall’art. 8 CEDU – quale ausilio interpretativo per riconoscere il diritto all’identità personale e sociale – ed in ragione della c.d. tecnica del *consensus* quale regola di interpretazione estensiva dei trattati internazionali a motivo di una prevalenza del rispetto della dignità della persona - il quadro esterno di – tentativo – di definizione giuridica più nitida della dignità è integrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 che qualifica la dignità sia come principio – primo – che come diritto – primo –. Sul tema, a fronte di un dibattito davvero vasto. Senza pretesa di esaustività: U. ADAMO, *Costituzione e fine vita*, Wolters Kluwer Cedam, Milano, 2018; P. BILANCIA, *Dignità umana e fine vita in Europa* in *Consulta online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, 2020; G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), *Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti* in *Forum di Quad. Cost. Rassegna*, n. 10/2019; R. CONTI, *I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee*, Aracne editrice, Roma, 2015; A. DI STASI, *Human dignity as a normative concept. “Dialogue” between European Courts (ECtHR and CJEU) in Judicial Power in a Globalized World. Liber Amicorum Vincent de Gaetano*, 115-130, Springer Nature, Berna 2019; ID., (a cura di), *Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)*, Cedam Wolters Kluwer, Padova, 2016; ID., *Alla ricerca di una nozione giuridica di “embrione umano”: il contributo del judicial dialogue tra Corti internazionali*, in *Federalismi.it*, 16 gennaio 2015; A. LIGUORI, *La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: il caso Hirsi* in *Rivista di Diritto internazionale*, Anno XCV, n. 2/2012; M. MONTAGNA, *Art. 3 CEDU e sovraffollamento carcerario. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ed il caso dell’Italia* in *Federalismi.it*, 17 maggio 2013; M. OLIVETTI, *Art. 1*, in R. BIFULCO - R. CARTABIA - M. CELOTTO (a cura di), *L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, il Mulino, Bologna, 2001; G. RAIMONDI, *La controversa nozione di Consensus e le recenti tendenze della giurisprudenza della Corte di Strasburgo in riferimento agli articoli 8 – 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ambito del convegno dal titolo “La Corte europea dei diritti dell’uomo: il meccanismo di decisione della CEDU ed i criteri di interpretazione conforme alla Convenzione europea”*, Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, 11 gennaio 2013.

⁴ I settori sono: l’aborto, i diritti riproduttivi, il suicidio assistito, il fine vita, la sperimentazione e la ricerca genetica, il matrimonio egualitario, la libertà di espressione, dei soggetti deboli, degli immigrati, piuttosto che delle persone omosessuali o nelle nuove famiglie; poi, il diritto ed il processo penale, il diritto penitenziario, il diritto del lavoro. Il principio in analisi è pure invocato allorché le biotecnologie e l’espansione del mercato, oppure da ultimo, la nota pandemia – con particolare riferimento al compito statale di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute nel rispetto della loro dignità, senza distinzioni di età –, lo espongono a tensioni vecchie e nuove.

⁵ Sul ruolo della dignità nel riconoscimento dei nuovi diritti, nel senso che può essere enucleato un diritto nuovo solo se riconducibile ad un diritto enumerato e se, prima, è riferibile al principio supremo “dignità-libertà” M. RUOTOLO, *I diritti fondamentali nella Costituzione italiana. Il riconoscimento dei diritti inviolabili*, in F. MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Giappichelli, Torino, 2019, 636 s. In diversa prospettiva, M. CARTABIA, *In tema di nuovi diritti*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, 625 ss.

⁶ Sia consentito rinviare a M. PANEBIANCO, *Bundesverfassungsgericht, dignità umana e diritti fondamentali* in *Diritto e società*, n. 2/2002, 151 ss. Contributi successivi su nuove sentenze sono in V. BALDINI, *Stato di prevenzione v/ stato costituzionale di diritto: un nuovo capitolo di una storia infinita (A proposito di una decisione della Corte costituzionale federale tedesca sulla legge federale in materia di sicurezza dei voli)*, anche in *Jus*, 2-3/2006; A. DE PETRIS, *Tra libertà e sicurezza prevale la dignità umana, dice il Bundesverfassungsgericht*, in *www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it*, 20 marzo 2006.

innanzitutto nei – ed alla luce dei – rispettivi ordinamenti, tradizioni e culture costituzionali. Nell’ambito di una tendenza italiana alla giurisdizionalizzazione dei diritti⁷ rispetto alla diversa centralità della legislazione come statuto privilegiato di garanzia dei diritti stessi, la portata giuridica⁸ della dignità, oggi, passa ancor più per la giurisprudenza costituzionale. Essa, in dialogo con le Alte e le altre corti⁹, nonché con i giudici comuni, è divenuta terreno privilegiato per la verifica più “pratica” di ogni tesi sui diritti e sulla dignità.

2. Note comparatistiche fra la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 242 del 2019 sul fine vita e la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 26 febbraio 2020 in tema di diritto “sulla” vita.

Come è noto, il *Bundesverfassungsgericht* continua a segnalarsi nel costituzionalismo giurisprudenziale europeo mediante diverse decisioni che forniscono un ulteriore contributo allo sviluppo dei diritti fondamentali ed al riempimento giuridico del valore della dignità¹⁰. Degna di attenzione è una pronuncia del 26 febbraio 2020, a partire dal diritto al suicidio¹¹.

La sentenza è espressione di un lungo dibattito all’interno del Tribunale costituzionale e di un percorso motivazionale ed argomentativo ampio ed articolato, anche quanto all’analisi sistematica, storica e comparata. La pronuncia citata porta la riflessione ad un livello nuovo e diverso¹², come riscontrabile anche in prospettiva comparata.

⁷ L’ampiezza dei temi che vertono i diritti rende molto ampia la bibliografia di riferimento. Recentemente, R. BIN, *Chi è il giudice dei diritti? Il modello costituzionale e alcune deviazioni*, in *Rivistaic.it*, n. 4/2018, 30 dicembre 2018; A. CELOTTO, *L’età dei (non) diritti*, Giubilei Regnani, Roma, 2017; S. STAIANO, *In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore*, in *Federalismi.it*, n. 17/2018.

⁸ Per portata giuridica si intende cosa la dignità è concretamente, se esiste “ancora” un modello “oggettivo”, un modello “astratto” di dignità che possa sovrapporsi a valutazioni “sogettive”, quale è il livello entro il quale può essere invocata come limite all’autonomia privata ed oltre il quale il richiamo ad essa diventa limite irragionevole per la libertà del singolo

⁹ All’interno del dialogo più che noto fra le corti costituzionali e le corti europee, la prospettiva di fondo più corretta da assumere è in V. BARSOTTI - C. CAROZZA - M. CARTABIA - A. SIMONCINI (a cura di), *Italian constitutional justice in global context*, Oxford University press, Oxford, 2016.

¹⁰ Senza pretesa di esaustività, nella dottrina tedesca sono decisivi i contributi di: E. DENNIGER, *Diritti dell’uomo e legge fondamentale*, Torino, 1998; ID., *Cinque tesi sull’architettura della sicurezza, in particolare dopo l’11 settembre 2001*, in V. BALDINI (a cura di), *Sicurezza e stato di diritto: problematiche costituzionali*, Cassino, 2005; G. DÜRIG, *Der Grundrechtssatz von der Menschenwürde. Archiv des öffentlichen Rechts*, 1956; P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, tr. it. a cura della cattedra del Prof. Häberle (Università di Bayreuth), Giuffrè, Milano, 2003; ID., *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Roma, 1993; M. HERDEGEN, *Neuarbeitung von Art. 1 Abs.1 – Schutz der Menschenwürde* in T. MAUNZ - G. DÜRIG, *Grundgesetz Kommentar*, C. H. Beck, München, 2003; H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana* in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 1999; N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Laterza, Roma-Bari, 2002; A. PODLECH, *sub Art. 1, Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland*, Band 1, II ed., Luchterhand, Neuwied, 1989; M. SACHS, *Verfassungsrecht II – Grundrechte*, Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 2000; D. SCHEFOLD, *La dignità umana*, in S. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, Padova, 2007; K. STERN, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, III, Beck, München, 1988.

¹¹ Trattasi del *geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung Urteil*, 2347/15 del 26 febbraio 2020. Nel riportare il contenuto della sentenza, pare opportuno utilizzare un linguaggio “letteralmente” fedele a quanto scritto nel testo della pronuncia stessa.

¹² N. COLAIANNI, *L’aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019 e BundesVerfassungsGericht 26 febbraio 2020*, in *www.statoe Chiesa.it*, n. 6/2020; N. FIANO, *Il diritto alla dignità nel “fine vita”: la storica e recentissima pronuncia del BVerfG in tema di suicidio assistito*, 14 aprile 2020, in *www.dirittocomparati.it*; A. NAPPI, *A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e autodeterminazione nel morire: dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del Bundesverfassungsgericht*, in *www.lalegislazionepenale.eu.it*, 16 marzo 2020; S. GROSSO, *Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale italiana a confronto: il peso specifico della dignità personale nelle scelte di fine vita*, in *Federalismi.it*, 8 luglio 2020, 189 ss. (tale contributo di matrice penalistica, fermo solo alla sentenza citata, si conclude in maniera

Secondo la sentenza, il diritto generale al libero sviluppo della personalità – art. 2, par. 1, in combinato disposto con l’art. 1, par. 1, della *Grundgesetz* – comprende il diritto ad una morte autodeterminata. Il *Bundesverfassungsgericht* afferma che se, nell’esercizio di questo diritto, un individuo decide di porre fine alla sua esistenza, la decisione deve, in linea di principio, essere rispettata come un atto di autodeterminazione¹³. La protezione della dignità e della libertà è principio informato dall’idea che gli esseri umani sono dotati di autodeterminazione. Radicato nella convinzione che l’autonomia e lo sviluppo della personalità siano parti integranti della libertà, la garanzia della dignità *comprende* in particolare la protezione dell’individualità, dell’identità e dell’integrità. La dignità inalienabile di conseguenza richiede, secondo il *Bundesverfassungsgericht*, che qualsiasi essere umano sia riconosciuto *incondizionatamente* – e questo avverbio è uno snodo decisivo – come portatore di un’autonomia sua personale. Le garanzie specifiche derivanti dal diritto alla personalità danno effetto a questa nozione di autodeterminazione.

La pronuncia in commento prosegue stabilendo che mantenere la propria personalità nell’autodeterminazione richiede che l’individuo non sia costretto a modi di vivere non compatibili con le proprie idee di sé. Pertanto, il diritto a una morte autodeterminata non si limita al diritto di rifiutare trattamenti di mantenimento in vita, ma si amplia – e questo è un ulteriore passaggio davvero rilevante – anche ai casi in cui l’individuo decide di rinunciare alla vita “attivamente”.

Il diritto in questione, inoltre, non si limita a situazioni definite da malattie gravi o incurabili, né si applica solo in determinate fasi della vita o della malattia, ma – e questo è un altro snodo – è garantito in tutte le fasi dell’esistenza. Limitare la portata della protezione a causa di motivi specifici “esterni”, equivarrebbe alla predeterminazione dei motivi per porre fine alla vita. Tale decisione elude qualsiasi valutazione sulla base di valori generali, dogmi religiosi, norme sociali o considerazioni di razionalità oggettiva. Non è quindi compito della persona giustificare la propria decisione, poiché la decisione deve essere rispettata come un atto di autodeterminazione.

La pronuncia continua ritenendo che il diritto al suicidio non può essere negato perché una persona che si suicida perde la propria dignità, dato che, ponendo fine alla vita, rinuncia anche alle basi dell’autodeterminazione. Invece, l’atto suicidario è, secondo i giudici tedeschi, una manifestazione della ricerca dell’autonomia personale *insita* nella dignità.

Il diritto di rinunciare alla vita comprende anche la libertà di cercare, se offerto e senza restrizioni o interferenze, il supporto fornito da terzi, laddove l’esercizio del diritto ed il libero sviluppo della propria personalità dipende dalla partecipazione di un altro soggetto. La norma all’attenzione del Tribunale costituzionale federale è una violazione di un diritto fondamentale,

(s)valutativa per la Corte, sottolineando che l’assenza di un giudizio di bilanciamento comporta la conseguente degradazione dei principi di dignità e autodeterminazione ovvero la loro perdita di spessore costituzionale); V. ZAGREBELSKY, *Aiuto al suicidio. Autonomia, libertà e dignità nel giudizio della corte europea dei diritti umani, della Corte costituzionale italiana e di quella tedesca*, in www.lalegislazionepenale.eu.it, 2 marzo 2020.

¹³ Per questi motivi, la Seconda Camera ha stabilito che il divieto di servizi funzionali al suicidio assistito (par. 217 del codice penale) è incostituzionale e che il divieto pregiudica la possibilità per l’interessato di ricorrere al suicidio assistito. Da questa sentenza non consegue che al legislatore è precluso porre norme sull’assistenza suicida, ma, se il legislatore le adotta, è tenuto a garantire uno spazio sufficiente al perseguimento del diritto soggettivo a porre fine alla propria vita.

interferisce con il diritto al libero sviluppo della personalità degli individui che intendono morire, da cui la declaratoria di incostituzionalità. Il principio di dignità, sovente richiamato, diventa la base per censurare il par. 217 del codice penale e non pone limiti all'autodeterminazione.

Nell'ambito di un individualismo-personalismo dai contorni "forti" – e, volendo, nell'ambito di una visione più espansa del diritto di avere diritti fino al diritto "sulla" vita – si delinea il prevalere di una nozione estremamente soggettiva di dignità, che finisce col tratteggiare il riconoscimento di un diritto ad una morte autodeterminata e senza condizioni, senza la scelta di utilizzare parametri di oggettivizzazione.

La decisione in commento può essere almeno in parte comparata con l'ordinanza n. 207 del 2018¹⁴ e con la conseguente sentenza n. 242 del 2019¹⁵ della Corte costituzionale italiana. Nella

¹⁴ Nel ritenere in maniera esplicita l'insussistenza di un diritto soggettivo "a rinunciare a vivere" ovvero "un vero e proprio diritto a morire", l'ordinanza – punto 8 del Considerato in diritto – prevede che "l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione. Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo.[...] Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, Cost.". In dottrina, senza pretesa di completezza: U. ADAMO, *La Corte è 'attendista'... «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale»*. Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in *forumcostituzionale.it*, 23 novembre 2018; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *Federalismi.it*, n. 5/2019, 6 marzo 2019; P. F. BRESCIANI, *Termini di giustificabilità del reato di aiuto al suicidio e diritti dei malati irreversibili, sofferenti, non autonomi, ma capaci di prendere decisioni libere e consapevoli* (Nota a Corte cost., ord. n. 207/2018), in *forumcostituzionale.it*, 14 dicembre 2018; M. CECCHETTI, *Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul "caso Cappato"*, in *Federalismi.it*, n. 17/2019, 18 settembre 2019; F. DAL CANTO, *Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale*, in *forumcostituzionale.it*, 5 giugno 2019; D. DE LUNGO, *Comparazione e legittimazione. Considerazioni sull'uso dell'argomento comparatistico nella giurisprudenza costituzionale recente, a partire dal caso Cappato*, in *Federalismi.it*, n. 17/2019, 18 settembre 2019; E. FURNO, *Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Rivistaaic.it*, n. 2/2019, 13 maggio 2019; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'"ordinanza Cappato"*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, 31 marzo 2019; A. GRAGNANI, *Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentratore di costituzionalità (in margine all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2019, 18 settembre 2019; F. S. MARINI - C. CUPELLI, *Il Caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e "nuovi diritti": i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 6/2019, 20 marzo 2019; M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura*, in *Forumcostituzionale.it*, 1 dicembre 2018; M. PANEBIANCO, *L'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018 tra nuovi tipi decisori e ruolo del Parlamento. Note "inevitabilmente" intermedie*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1/2019; C. PANZERA, *L'ordinanza "una e trina"*, in *Forumcostituzionale.it*, 7 giugno 2019; M. PICCHI, *«Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale*, in *Osservatoriosullefonti.it*, n. 3/2018; L. PIROZZI, *Appunti per una riflessione sul diritto alla vita nella Costituzione italiana (a partire dall'ord. n. 207/2018 sul "caso Cappato")*, in *Federalismi.it*, n. 13/2019, 3 luglio 2019; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, 22 gennaio 2019; ID., *Le discutibili asserzioni dell'ordinanza Cappato e alcuni enormi macigni*, in *Forumcostituzionale.it*, 9 giugno 2019; ID., *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2019, 1 luglio 2019; A. RUGGERI, *Due questioni e molti interrogativi dopo la ord. 207 del 2018 su Cappato*, in *Forumcostituzionale.it*, 27 maggio 2019; ID., *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. n. 207 del 2018)*, in *Consulta online*, n. 1/2019, 21 febbraio 2019, 92 ss.; ID., *Pilato alla Consulta: decide di non decidere, perlomeno per ora... (a margine di un comunicato sul caso Cappato)*, in *Consulta online*, n. 3/2018, 26 ottobre 2018, 568 ss.; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'irrocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta online*, n. 3/2018, 20 novembre 2018, 571 ss.; M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 26 giugno 2019, 644 ss.; G. SORRENTI, *Intervento al Seminario 2019 di "Quaderni costituzionali"*, in *Forumcostituzionale.it*, 8 giugno 2019; P. ZICCHITTO, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell'ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, 15 aprile 2019.

¹⁵ La Corte "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente". In dottrina, senza pretesa di esaustività: G. BATTISTELLA, *Il diritto all'assistenza medica a morire tra l'intervento «costituzionalmente obbligato» del Giudice delle leggi e la discrezionalità del Parlamento. Spunti di riflessione sul seguito legislativo*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2020, 17 dicembre 2019, 317 ss.; O. CARAMASCHI, *La Corte costituzionale apre al diritto all'assistenza nel morire in attesa dell'intervento del legislatore (a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2020, 21 gennaio 2020, 373 ss.; P. CARETTI, *La Corte*

prima la dignità è posta come “personale visione della dignità del morire”, come limite alle scelte legislative nel senso che il legislatore non può precludere l'autodeterminazione della persona imponendole di essere mantenuta in vita. L'ordinanza n. 207 del 2018, nella quale la dignità è collegata a doppio filo al diritto all'autodeterminazione, propone una sfumatura della dignità del malato, al contrario della sentenza n. 242 del 2019, nella quale non vi è più siffatto riferimento, anche se sono presenti ulteriori parametri di oggettivizzazione-regolazione quali la verifica delle condizioni e delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale ed il parere del comitato etico territorialmente competente. Tale “lacuna” è apparente nella misura in cui esplicitamente si colloca in continuità con la citata ordinanza.

L'eccezionalità della “circoscritta area” in cui la Consulta ha statuito la non punibilità di chi supporta un individuo nel morire risalta rispetto all'assenza di limiti dell'area tratteggiata dal Tribunale costituzionale federale tedesco. La Corte italiana esclude che dal diritto alla vita possa scaturire il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, da cui le note restrizioni nell'aiuto al suicidio di un paziente in particolarissime condizioni. Il *Bundesverfassungsgericht* amplia la prospettiva in quanto il diritto di autodeterminazione comprende pure quello di “disporre della propria vita”. La capacità di prendere decisioni con consapevolezza e liberamente è *ex se* sufficiente per esercitare il diritto in ogni momento dell'esistenza.

Inoltre, se la Corte italiana “ammorbisce” la concezione soggettiva della dignità, non prevedendo nella sentenza n. 242 del 2019 l'inciso “propria idea di morte dignitosa” presente nell'ordinanza 207 del 2018, per il *BVG* la caratterizzazione soggettiva della dignità della persona coincide, *invece*, con “la sua comprensione della qualità della vita e della significatività della propria esistenza” (210, 275). Inoltre, all'esclusione di ogni tipo di “valutazione delle motivazioni” soggettive in ragione di parametri esterni ed anche di “considerazioni di ragionevolezza oggettiva”, si affianca la decisione italiana che mira ai valori generali desumibili dal diritto alla vita e dal libero sviluppo della personalità.

*costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di “fine vita”, in Osservatoriosullefonti.it, n. 1/2020, 187 ss.; S. CATALANO, La sentenza 242 del 2019: una pronuncia additiva molto particolare senza ‘rime obbligate’, in Osservatorio AIC, n. 2/2020, 7 aprile 2020, 288 ss.; F. CIRILLO, Nuovi diritti e nuovi doveri nelle questioni di fine vita? (a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 3/2020, 2 giugno 2020, 548 ss.; M. D'AMICO, Il “fine vita” davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019), in Osservatorio AIC, n. 1/2020, 23 dicembre 2019, 286 ss.; R. DI MARIA, Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali fantastici”. The final cut, in Consulta online, n. 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.; E. FURNO, Il “caso Cappato” ovvero dell'attivismo giudiziale, in Osservatorio AIC, n. 1/2020, 28 gennaio 2020, 303 ss.; F. LAUS, Il rapporto tra Corte costituzionale e legislatore, alla luce delle pronunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel Jobs Act, in Rivista AIC, n. 2/2020, 10 aprile 2020, 65 ss.; C. MASCIOTTA, La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, a morire rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle dirampenti implicazioni, in Consulta online, n. 1/2020, 13 gennaio 2020, 64 ss.; sia consentito anche richiamare M. PANEBIANCO, Il seguito dall'ordinanza super monitoria della Corte costituzionale n. 207 del 2018: la sentenza di colegislazione n. 242 del 2019, in Nomos. Le attualità del diritto, n. 1/2020; R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in Osservatorio AIC, n. 1/2020, 23 dicembre 2019, 343 ss.; L. POLI, La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo, in Osservatorio AIC, n. 1/2020, 14 gennaio 2020, 363 ss.; A. RIDOLFI, Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla *Unvereinbarerklärung*? (Osservazioni su C. Cost., ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019) in Nomos. Le attualità del diritto, n. 3/2019; F. RINALDI, Un *totenrecht* o diritto di non soffrire?, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 24 gennaio 2020, 222 ss.*

A questa visione accorta della Consulta, almeno minima, di diritto all'autodeterminazione, riferibile anche al bene della vita, si *contrappone* quella del *BVG*, secondo cui quel diritto è “un’espressione diretta dell’idea di sviluppo personale autonomo insita nella dignità umana; è, seppur ultima, un’espressione di dignità” (211). Nella pronuncia tedesca il libero sviluppo della persona, secondo i valori costituzionali, *comprende* anche la libertà di arrestare quello sviluppo fino alla fine della vita, fino al diritto sulla vita¹⁶ cui si rinuncia.

La problematica controllabilità dei possibili esiti, la “normalizzazione sociale” del suicidio assistito sono profili chiaramente presenti al *Bundesverfassungsgericht*. A partire da questo passaggio, anche logico, le due pronunce denotano *maggiore convergenza* sulle guarentigie del diritto della personalità: consenso informato e volontà consapevole di congedarsi dalla vita. Ma comunque a tale volontà di azionare il diritto non corrisponde, come per la sentenza della Corte italiana, un obbligo. Ciò onde “impedire che il suicidio assistito si affermi nella società come una normale forma di cessazione della vita” (231)¹⁷.

A fronte della questione sul se ed in che termini spetti allo Stato o alla società stabilire quando e quanto rispettare l'autonomia delle persone alla fine della vita, offrire alternative e rimuovere ostacoli di natura personale e sociale¹⁸, l'orientamento delle Corti è diverso. Allargando la prospettiva comparata può dirsi che la Corte europea dei diritti umani afferma sia che la legittimità dell'aiuto fornito a chi abbia deciso di morire si fonda sul riconoscimento del diritto alla autodeterminazione, sia che nel regolare la materia gli Stati hanno un margine di apprezzamento, fermo restando che l'autodeterminazione, profilo della dignità della persona, riguarda il diritto al rispetto della vita, tutelato dalla Convenzione europea. Mentre la Corte europea parte dal riconoscimento dell'autonomia della persona individuando i motivi che possono portare a limitarne l'uso, la Corte costituzionale valuta il diritto di rifiutare le cure e ritiene irragionevole sia consentire il rifiuto delle stesse, sia prevedere, invece, la punibilità di un intervento che venga richiesto, nella medesima situazione di fatto, per cagionare la fine della vita. La Consulta, pur considerando il diritto all'autodeterminazione, ha ritenuto di ritagliare un'area di situazioni molto specifiche in cui a detta autodeterminazione si debba dare riconoscimento e garanzia. Fuori da

¹⁶ L'espressione, nell'ambito di una impostazione condivisibile in più tratti – e ripresa nel testo – è in N. COLAIANNI, *L'aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019 e BundesVerfassungsgericht 26 febbraio 2020*, *op. cit.*, 3

¹⁷ In definitiva, per il *BVG* la norma è il prodotto di un irragionevole bilanciamento tra profilo soggettivo del diritto alla vita come diritto pure alla morte autodeterminata e quello oggettivo come diritto alla protezione statale da “influenze che mettono in pericolo l'autodeterminazione” (275). Tale opera di bilanciamento – che ha consentito alla Corte italiana di introdurre una scriminante procedurale, la quale ha permesso di non dichiarare incostituzionale l'impianto dell'art. 580 cod. pen. – è stata, in altra logica, trasmessa dal *BVG* al legislatore, previa indicazione di più parametri per la futura attività di tale ultimo. Lo Stato ha a disposizione un'ampia gamma di opzioni, tranne quella che ha introdotto la Corte italiana, ossia “sottoporre l'ammissibilità dell'assistenza al suicidio a criteri materiali, ad esempio per renderla dipendente dalla presenza di una malattia incurabile o mortale” (340). Se al legislatore italiano è residuo – la Corte gli affida – il compito in colegislazione di integrare la disciplina risultante dalla sentenza, al legislatore tedesco spetta un ruolo in colegislazione, nel perimetro del super diritto all'autodeterminazione “sulla” vita, senza criteri materiali, come, ad esempio, la presenza di una specifica malattia. Un perimetro più ampio nella misura in cui gli è chiesta una nuova disciplina al posto di quella cassata dal Tribunale costituzionale stesso.

¹⁸ Tali interrogativi, diversamente declinati dalle Corti per un verso, ancora elusi per altro verso, sono in V. ZAGREBELSKY, *Il dolore e il diritto al fine vita*, in *La stampa*, 18 luglio 2020.

quelle situazioni, fuori da certi parametri e condizioni, al momento, l'autodeterminazione ha poco peso¹⁹.

3. La giurisprudenza della Corte costituzionale oltre il caso Cappato.

La giurisprudenza costituzionale più recente non si limita a quella citata in ordine al caso Cappato. Essa propone ulteriori declinazioni di dignità, è parimenti equilibrata ed accorta nella sua confezione formale.

Una prima sentenza di interesse, nella quale si segnala il legame tra dignità della persona disabile, autodeterminazione, solidarietà ed atti personalissimi, è la n. 114 del 2019 sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 774, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano permesse donazioni ad opera dei beneficiari di amministrazione di sostegno. La Corte ha posto in essere una sentenza interpretativa di rigetto. Il presupposto individuato dal giudice *a quo* è ritenuto non condivisibile. L'articolo 774 c.c., nell'affermare che "non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni", si riferisce agli interdetti, agli inabilitati ed ai minori di età – senza tralasciare che l'articolo seguente permette al donante, ai suoi eredi ed aventi causa di esperire l'azione di annullamento allorquando la donazione sia stata disposta da persona che, quantunque non interdetta, "si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta" –, ma non ai beneficiari di amministrazione di sostegno. Tale istituto ha una "logica dinamica e inclusiva"²⁰, tant'è vero che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno non determina uno *status* di incapacità; l'amministratore di sostegno è come "uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità", fisica o psichica, approntando "la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione" (punto 4 del Considerato in diritto). In definitiva, quanto il giudice tutelare non assegna esplicitamente e specificamente "all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario", attraverso il provvedimento di nomina, "resta nella completa disponibilità di quest'ultimo" (punto 5 del Considerato in diritto), anche la facoltà di donare. Tale è un orientamento interpretativo finalizzato a preservare la dignità e il valore della persona.

La Corte, dunque, interpreta la disposizione impugnata alla luce dell'art. 3, commi 1 e 2, e dell'art. 2 Cost., valorizzando l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale per lo sviluppo della personalità del singolo. Nel caso di specie, peraltro, l'esercizio dei doveri di solidarietà si integra con il compimento di un atto personalissimo quale la donazione.

¹⁹ Invero, ciò non esclude affatto un intervento da parte dei giudici ordinari. Essi ben potrebbero farsi promotori dell'individuazione di ulteriori parametri, che possano anche essere sottoposti al vaglio della Consulta, parametri che definiscano, anche allargandolo, il perimetro dell'autodeterminazione del malato.

²⁰ E. VIVALDI, *L'esercizio dei doveri di solidarietà da parte della persona con disabilità*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, 147.

Una seconda sentenza di interesse²¹ è la n. 141 del 2019, relativa dell'art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge n. 75/1958, nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Il rimettente assumeva che “la scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall'art. 2 della Costituzione”, la quale risulterebbe compressa, al pari della libertà di iniziativa economica privata riconosciuta dall'art. 41 Cost., dalla previsione di disposizioni che “sanzionino penalmente attività di terzi che – senza incidere sull'autodeterminazione della persona che si prostituisce – si limitino a mettere in contatto quest'ultima con i clienti (...) o a rendere più comodo l'esercizio della sua attività”.

La Corte ha rigettato la questione previa ricostruzione dei “tipi” di prostituzione nella legislazione italiana, la quale si colloca nell'ambito del modello “abolizionista” di derivazione inglese. La prostituzione volontaria non può essere posta come una “modalità auto-affermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità” (paragrafo 5.2 del Considerato in diritto), nel senso che essa non può essere uno strumento di garanzia o di promozione dello sviluppo della persona umana, “ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare attività economica”. Dunque, il riferimento operato dal giudice *a quo* all'articolo 2 Cost. non è calzante in quanto nel caso di specie la sessualità rileva come “un mezzo per conseguire un profitto, una prestazione di servizio inserita nel quadro di uno scambio sinallagmatico”.

Ora, se è vero che la libertà di iniziativa economica privata è tutelata dall'art. 41 Cost., è altrettanto vero che essa “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La Corte ricorda in proposito che la scelta di prostituirsi, ancorché talora sia il frutto di una libera scelta, è sovente dovuta a situazioni di disagio economico, sociale, familiare o affettivo, fattori questi che tendono a ridurre “il ventaglio delle (...) opzioni esistenziali”, limitando o addirittura falsando la libertà di autodeterminazione.

A tali profili, poi, si affiancano esigenze di tutela di quegli stessi soggetti che, per ipotesi, si prostituiscano in maniera assolutamente libera, legate ai pericoli cui costoro si espongono. Tali situazioni di disagio e di potenziali pericoli sono “quegli ostacoli di ordine economico e sociale”

²¹ R. BIN, *La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019)*, in *forumcostituzionale.it*, 26 novembre 2019; A. BONOMI, *Il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione al banco di prova dei principi costituzionali. Qualche osservazione alla luce di una recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, n. 1/2018; A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in *forumcostituzionale.it*, 20 giugno 2019; C.P. GUARINI, *La prostituzione «volontaria e consapevole»: né libertà sessuale né attività economica privata “protetta” dall'art. 41 Cost. A prima lettura di Corte costituzionale n. 141/2019*, in *Osservatorio AIC*, n. 4/2019, 176 ss.; M. PICCHI, *La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune riflessioni sulla sentenza n. 14/2019 della Corte costituzionale*, in *forumcostituzionale.it*, 8 settembre 2019; F. POLITI, *La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un'attività economica in contrasto con la dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la “sostanza delle cose”*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020, 19 maggio 2020, (il contributo si segnala per una ricostruzione della legislazione comparata in materia di prostituzione, nonché per una ricostruzione della dottrina tedesca generale, in particolare nel paragrafo 3, cui si rimanda); P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2020, 8 gennaio 2020.

che la Repubblica si impegna a rimuovere. Ma, soprattutto, resta ferma la convinzione per cui la libertà di iniziativa economica privata trovi un chiaro limite, *ex art. 41 Cost.*, nella dignità umana, che la Corte richiama in senso “oggettivo”, legata al comune sentimento sociale, che individua nella prostituzione un’attività “che svilisce l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente”.

In tale quadro bisogna interpretare la legge c.d. Merlin, la quale non criminalizza la prostituzione in sé, ma lo sfruttamento della medesima da parte di terzi. La legge penale deve ritenersi funzionale alla “rimozione degli ostacoli”, alla tutela di chi è, inevitabilmente, il soggetto debole.

La questione di legittimità costituzionale sollevata verte sulla punibilità dei comportamenti di agevolazione, sfruttamento della prostituzione, richiamando: il diritto alla gestione del proprio corpo da parte della donna anche come espressione di libertà di autodeterminazione e di impresa, cioè la prostituzione come attività produttrice di reddito e la possibilità per la donna di decidere di farlo. La Corte ha ricordato l’insufficienza del parlare solo di autodeterminazione come capacità di decidere, ma ha richiamato anche la capacità di contrastare tutte le ricadute che il problema della prostituzione pone sul piano della tutela della persona, sul piano sociale rispetto ad un soggetto che per definizione è vulnerabile, cioè la persona che esercita liberamente – o tanto più coattivamente – la prostituzione. La Corte ha posto un problema di pari dignità sociale *ex art. 3 Cost.*, un problema di tutela della salute della persona *ex art. 32 Cost.* che porta ad affermare la necessità di una tutela della donna che esercita la prostituzione volente, tanto più se coatta. Tale ultima giustifica la punizione di comportamenti che aiutano l’esercizio di quest’attività.

La Consulta si è mossa con accortezza tra forme diverse di prostituzione: la prostituzione coatta, quella da strada nella quale la donna è costretta da ragioni economiche o altro, infine la prostituzione di libera scelta di chi intende a piacimento integrare le proprie entrate. Tre forme distinte, ma un filo comune di lesione della dignità per cui, stabilisce la Corte che la dignità della donna che esercita la prostituzione non è la dignità in senso soggettivo, è la dignità più in senso oggettivo, cioè il rispetto reciproco che deve essere garantito tra persone che hanno pari dignità sociale e che riguarda anche la prostituta che ha diritto alla tutela anche quando non lo sa o non lo vuole.

Queste argomentazioni si segnalano per la loro coerenza²², eppure non mancano degli aspetti critici, relativi all’irrigidimento della nozione di dignità oggettiva, che può dare “adito a perplessità in relazione ai confini poco chiari dei suoi contenuti²³ ed al rischio di strumentalizzazioni contrarie al principio di laicità dello Stato in ambito penale”, “nonostante dalla pronuncia emerga comunque, con una certa chiarezza, la portata in verità istituzionale di siffatta accezione di dignità,

²² P. SCARLATTI, “La sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili”, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2020.

²³ A proposito dei confini potenzialmente poco chiari della nozione di dignità, è opportuno ricordare che la Corte, nella sentenza n. 334/1996, ha affermato l’autonoma portata del principio: lo Stato, infatti, non può affatto ricorrere ad “obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti”.

legata al ruolo del legislatore-interprete del comune sentire nelle democrazie pluraliste anziché al modello dello Stato etico²⁴. Vi sarebbe, cioè, il rischio che questa accezione di dignità in senso oggettivo si tramuti in morale comune, in una nuova veste del “buon costume” e si rapporti all’uomo in astratto. Un’evenienza, questa, presente quando si parla di dignità oggettiva, specie ove si ritenga che essa si atteggi come “bilancia” – differentemente dalla dignità soggettiva, di per sé più bilanciabile.

Altra sentenza rilevante è la n. 144 del 2019. Il giudice tutelare aveva sollevato, con riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219/2017, nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.

La Corte respinge l’eccezione sulla base dell’erroneità del presupposto interpretativo del giudice rimettente. Le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge n. 219/2017, infatti, non hanno disciplinato “le modalità di conferimento, all’amministratore di sostegno, e di conseguente esercizio dei poteri in ambito sanitario”²⁵, ragion per cui le norme applicabili – limitatamente a questo aspetto – restano quelle generali relative all’istituto dell’amministrazione di sostegno. Ciò significa, come emerge in via generale dalla giurisprudenza di legittimità relativa agli atti personalissimi, che – nel caso di specie – le norme censurate “non attribuiscono *ex lege* a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario anche il potere di esprimere o no il consenso informato ai trattamenti sanitari di sostegno vitale”²⁶. Quindi, le norme in questione si limitano a regolare il caso in cui l’amministratore di sostegno, nel provvedimento di nomina del giudice tutelare, sia stato espressamente e specificatamente investito anche di questo potere. In mancanza, resta indefettibile l’intervento del giudice tutelare.

Emerge, allora, ancora una volta, l’esigenza del rispetto dell’autonomia e della dignità della persona disabile.

Diverso riferimento alla dignità si rinviene nella sentenza n. 186 del 2020, che verte sull’esclusione dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo nel territorio nazionale *ex art. 4, c. 1° bis, del decreto legislativo 18/08/2015, n. 142, come introdotto dall’art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, del decreto-legge 04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 01/12/2018, n. 132.*

La previsione contrasta con l’art. 3 Cost., in quanto per un verso è viziata da irrazionalità intrinseca, poiché, rendendo difficoltosa l’individuazione degli stranieri esclusi dalla registrazione, è incoerente con gli scopi del decreto di ampliare il livello di sicurezza; per altro verso riserva agli stranieri richiedenti asilo un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto ad altre

²⁴ P. SCARLATTI, *La sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale tra discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili*, *op. cit.*, 13 s. Sull’ombra del “germe del paternalismo penale” e della “spinta moraleggiante”, si ricordano le dure critiche di A. DE LIA, *Le figure di reclutamento e favoreggiamento della prostituzione al banco di prova della Consulta. Un primo commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019*, in www.forumcostituzionale.it.

²⁵ Paragrafo 5.1.1 del Considerato in diritto.

²⁶ Paragrafo 5.3 del Considerato in diritto.

categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che ai cittadini italiani. Per la sua portata e per le conseguenze che comporta anche in termini di “stigma sociale” – di cui è espressione, non solo simbolica, l'impossibilità per i soggetti in questione di ottenere la carta d'identità – la violazione del principio di uguaglianza assume la particolare valenza di lesione della “pari dignità sociale”. Infatti, prosegue la Corte al paragrafo 4.2 del Considerato in diritto, “pur potendo il legislatore valorizzare le esistenti differenze di fatto tra cittadini e stranieri (sentenza n. 104 del 1969), esso non può porre gli stranieri (o, come nel caso di specie, una certa categoria di stranieri) in una condizione di “minorazione” sociale senza idonea giustificazione, e ciò per la decisiva ragione che lo *status* di straniero non può essere di per sé considerato «come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (in questi termini sentenza n. 249 del 2010 (...)). La norma censurata, privando i richiedenti asilo del riconoscimento giuridico della loro condizione di residenti, incide quindi irragionevolmente sulla “pari dignità sociale”, riconosciuta dall'art. 3 Cost. alla persona in quanto tale, a prescindere dal suo *status* e dal grado di stabilità della sua permanenza regolare nel territorio italiano”.

Nella sentenza in esame il riferimento alla dignità è, dunque, alla sua più “classica” dimensione sociale intesa quale divieto di “minorazione”, sociale appunto, non solo per i cittadini, ma anche per certe categorie di stranieri. Ciò a riprova, anche per tali ultimi, della dignità come punto di riferimento “individuante la socialità dell'essere umano”²⁷, come strumento di garanzia passiva ma anche di sviluppo dinamico dell'identità personale²⁸.

All'esito di questa rassegna emerge che le pronunce “pattinano” fra più accezioni di dignità²⁹: una nel senso di autodeterminazione ed autonomia della persona, capace di bilanciarsi con altri interessi costituzionali anche contrastanti; un'altra – in materia di prostituzione – dal tenore ancora astratto, ben meno propensa al bilanciamento, bensì all'esclusione di altri diritti o interessi configgenti; un'altra ancora più riferita alla prospettiva sociale dell'art. 3 Cost. Le prefate pronunce non segnano mutamenti “storici” in ordine al diritto a decidere “sulla” propria esistenza-dignità. Esse, al contempo, non paiono definitive quanto alla delineazione giuridica del principio, anche perchè la Corte, nel circolo giurisdizionale della tutela dei diritti, è stata attenta a lasciare ovvero a restituire al giudice margini di valutazione, “righe bianche” in pagine che comunque la Corte ha ritenuto di scrivere.

Sembra necessario adottare un profilo accorto. Si può registrare l'assunzione di un approccio della Consulta non ancora pienamente “facoltizzante”, secondo le parole dell'ultimo Elia³⁰, che solleciterebbero scelte libere più che imposizioni e doveri. Parole queste, a ben vedere, non

²⁷ Ritorna sul punto M. RUOTOLO, *Corso di diritto costituzionale*, op. cit., 120.

²⁸ In tale condivisibile prospettiva, S. ROSSI, *Declinazioni della dignità sociale. L'iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 26/2020, 23 settembre 2020, 143 ss.

²⁹ Sul punto, senza riferimento alla sentenza n. 186/2020: R. BIN, *Dignità umana e biodiritto*, in *BioLaw Journal, Rivista di Biodiritto*, n.2/2017, 3 ss.; ID., *La Corte i giudici e la dignità umana*, anche in *www.robertobin.it*; ID., “Quanto è laica la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle questioni eticamente sensibili?”, *Relazione al Convegno «30 anni di Laicità dello Stato. Fu vera gloria?»*, Firenze, 27 s., settembre 2019, anche in *www.robertobin.it*.

³⁰ L. ELIA, *Introduzione ai problemi della laicità*, in *www.associazionedeicostituzionalisti.it*, 26 ottobre 2007.

distanti da altre posizioni ben note quali l'autodeterminazione personale ovvero la libertà psicofisica come vera matrice dei singoli diritti personali³¹, nonché criterio di sviluppo degli stessi.

4. La rideterminazione della dignità con bilanciamenti ragionevoli, non “meccanici”.

La riflessione dottrina³² registra un interesse più che rinnovato per le implicazioni politico-costituzionali della dignità. Ciò in termini di “plasticità” del concetto, in termini di superamento di una “incrostazione” di formalismo giuridico, di un utilizzo retorico-argomentativo di dignità come carta aprioristicamente vincente su ogni altro argomento contrario e senza una pur minima base affidabile per una ragionevole verifica.

Risulta convincente la lettura³³ secondo cui il principio ha una connotazione evocativa della socialità dell'uomo, della sua autodeterminazione, della valutabilità del suo agire, ma possiede anche una caratterizzazione espressiva di un'istanza di tutela riferibile al diritto all'onore, all'idea di dignità come “dote” indisponibile, che si traduce in precise previsioni costituzionali. Il principio ha duplicità di sensi: da un lato, è patrimonio irrinunciabile, dote inviolabile di ogni

³¹ F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, 12.

³² Nella dottrina più recente, in aggiunta a quella richiamata, con approdi differenti quanto alla portata ed al peso normativo della dignità: V. BALDINI, *La concretizzazione dei diritti fondamentali. Tra limiti del diritto positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 119 ss.; G. BARCELLONA, *Della forma dell'acqua: la dignità umana, volti e risvolti costituzionali*, in *Rivista AIC*, n. 1/2018, 30 marzo 2018; P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, Morcelliana, Brescia, 2009; F. BERTOLINI, *Valore della libertà, valore della vita, diritto di rinunciare alle cure, diritto di morire*, in *www.rivistaaic.it*, n. 4/2019, 20 dicembre 2019, 314 ss.; R. BIFULCO, *Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, in *Scritti in memoria di L. Paladin*, I, Jovene, Napoli, 2004, 217 ss.; M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Passigli, Firenze, 2010, 19 ss.; ID., *Dignità umana*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *Diritto Costituzionale*, Il sole 24 ore, Milano, 2008, 381 ss.; G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora quando)*, in *Rivista AIC*, n. 4/2014; G. GEMMA, *Dignità umana: un disvalore costituzionale?*, in *Quad. cost.*, n. 2/2008, 380 ss.; M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di L. Carlassare*, a cura di G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Jovene, Napoli, 2009, 1060 ss.; ID., *I controlimiti e l'eterogenesi dei fini (a proposito della sent. Corte cost. n. 238 del 2014)*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, II, 1270 ss.; V. MAEZOCCO (a cura di), *La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo*, Giappichelli, Torino, 2018; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Pol. dir.* 1/2011, 45 ss.; A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Aracne, Roma, 2007, 19 ss.; ID., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, ESI, Napoli 2012; ID., *Dignità. Le contraddizioni*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Giappichelli, Torino 2016, 1785 ss.; F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione Repubblicana*, Giappichelli, Torino, 2018; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2014, 13 ss.; G. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Dir. pubbl.*, 1/2016, 247 ss.; P. RIDOLA, *Il principio libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Giappichelli, Torino, 2018, 236 ss.; ID., *La dignità dell'uomo e il “principio di libertà” nella cultura costituzionale europea*, in ID., *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Giappichelli, Torino, 2010, 77 ss.; E. RIPEPE, *Sulla dignità umana e su alcune altre cose*, Giappichelli, Torino, 2014; S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2013, 210; A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo ed il diritto di avere i diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *www.consultaonline.it*, n. 2/2018, 3 giugno 2018; F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel diritto costituzionale europeo*, in S.P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Jovene, Napoli, 2005, 618; A. SPADARO, *I “due” volti del costituzionalismo di fronte al principio di auto-determinazione*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, *op. cit.*, 2296 ss.; G. TURCO, *Dignità e diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Giappichelli, Torino 2017; P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 2/2014, 315 ss.

³³ M. RUOTOLO, *Corso di diritto costituzionale*, *op. cit.*, 120; ID., *Dignità e carcere*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; ID., *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Editoriale scientifica, Napoli, 2011, IV, 3123 ss.; ID., *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012.

uomo, connaturata alla stessa natura umana, contro la privazione dei diritti; dall'altro, esso è un fine cui tendere, un scopo che si raggiunge solo in quanto meritato (volendo, *ex art. 48*, ultimo comma Cost.). Si è in presenza di una dimensione “genetica-egualitaria” da un lato, dall'altro subordinata all'esito dell'azione individuale.

I due profili sono da conciliare in ragione delle problematiche emergenti dall'assolutizzazione dei relativi concetti. Ciascuno, in quanto titolare della dignità “innata”, ha diritto di essere messo nelle condizioni di sviluppare in pieno la propria personalità. Poi, però, lo sfruttamento della *chance* riconosciuta dipende dalle sue azioni. Pari dignità sociale, diritti individuali inviolabili e pieno sviluppo della persona sono, dunque, intimamente connessi.

Approdi decisivi sono quelli di autorevole dottrina³⁴, che, richiamando coeve interpretazioni, propone una serie di questioni che aiutano a comprendere anche l'evoluzione giurisprudenziale.

³⁴ F. MODUGNO, *Esperienza elementare e “nuovi” diritti*, in “Dialogo intorno al volume “Esperienza elementare e diritto”, in *Quaderni della sussidiarietà 2012*, 38 ss. Secondo l'Autore “È il valore supremo della libertà-dignità che merita allora di essere precisato nei concorrenti aspetti. Una perspicua sintesi è oggi quella offerta da F. VIOLA *Diritti umani*, in *Enciclopedia filosofica*, III, Bompiani, Milano 2006. Quale il rapporto fra i due termini? È la libertà un attributo della dignità, o viceversa? L'idea pure sostenuta che la dignità venga «costruita come uno degli attributi della libertà» condurrebbe alla conseguenza che «la persona potrà invocare il rispetto della propria dignità [...] mentre il principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di libertà». La dignità sarebbe stabilita dall'arbitrio del singolo. Al contrario, se *la libertà viene intesa come un attributo della dignità*, l'invocazione del rispetto della dignità sarà sufficiente a giustificare una limitazione della libertà. Se i diritti, in quanto manifestazioni della libertà sono molteplici (perché l'attività umana si esplica nelle più diverse direzioni), se pure essi sono, presi in sé, indivisibili, sono però *ponderabili e interdipendenti*. Non bisogna mai dimenticare, sul piano dell'ordinamento positivo – dal quale il giurista deve muovere e al quale deve ritornare per saggiare la bontà delle sue opzioni – che i cosiddetti “nuovi” diritti non possono non essere che esplicazione o implicazione dei diritti enumerati. “Nuovi” diritti saranno o *presupposti* da questi ultimi (il diritto alla vita) o *impliciti* (i diritti di identità personale, al nome, all'immagine, all'identità sessuale) o *trasversali* (i diritti all'interiorità o libertà di coscienza, i diritti riconducibili al principio di laicità dello Stato). Se tutti i diritti, in generale, sono interdipendenti, essi sono altresì ponderabili e bilanciabili. E *il criterio fondamentale di ponderazione e di bilanciamento* non può non essere la *dignità umana*. È stato qualche anno fa perspicuamente osservato – Silvestri – che «la dignità possiede [...] un plusvalore, in quanto è il cuore del principio personalista che, assieme a quello egualitario, sorregge il grande edificio del costituzionalismo contemporaneo»; o in altri termini «si innalza a criterio di bilanciamento di valori, senza che essa stessa sia suscettibile di riduzione per effetto di un bilanciamento», dal momento che «essa non è effetto di un bilanciamento, ma è la bilancia medesima», una bilancia non meccanica – aggiungerei – ma da usare secondo ragione (ragionevolmente). Certamente, il meta valore della dignità umana può declinarsi – Ruotolo – sia in una *dimensione statica* («come “dote”, che spetta all'individuo come tale») sia in una *dimensione dinamica* (come “conquista”, «come risultato da raggiungere, in forma di autodeterminazione o autorealizzazione»), allo stesso modo in cui si declina il concetto di “persona”. Ma le due dimensioni non sono incompatibili. Com'è stato bene illustrato, «si potrà tollerare una differenziazione tra gli individui solo sul piano della dignità “acquisita”, frutto del merito o del demerito riscontrato nel processo di autodeterminazione», mentre «la dignità “innata” resta sempre e comunque, insuscettibile di essere condizionata dalle azioni o dalle mancate azioni, il che vale non solo a evitare che la persona possa mai diventare cosa, implicando, tra l'altro, la proibizione di trattamenti inumani o degradanti, ma anche a negare la possibilità stessa di una completa privazione dei diritti, potendo la mancata conquista della dignità “acquisita” giustificare solo puntuali limitazioni, proporzionate alla gravità del comportamento tenuto» e tali da non compromettere del resto un processo di riconquista della dignità (non) “acquisita”. Ma, com'è stato posto in evidenza, «l'aspetto forse più interessante che si trae dalla nostra giurisprudenza costituzionale è quello della connotazione del principio di libertà-dignità come possibile fonte di “nuovi diritti”, da intendersi, questi ultimi, come diritti emergenti dall'evoluzione sociale, “per l'innanzi non contemplati in quanto non (ancora) riconoscibili”. Diritti, dunque, “nuovi” rispetto al contenuto tradizionalmente riconosciuto ai diritti costituzionalmente codificati di cui sono comunque *espressione, sviluppo*». In una risalente giurisprudenza della Corte costituzionale questo indirizzo era stato esattamente colto e tenuto ben fermo con l'asserzione secondo la quale: «non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente *conseguenti* a quelli costituzionalmente previsti» (sent. n. 98 del 1979) (corsivo mio). E s'intende che la “conseguenza” può essere intesa nel senso lato comprensivo della presupposizione, della implicazione e della derivazione combinatoria. Questo assunto, di riferirsi in primo luogo ai diritti enumerati e tra essi a quelli ritenuti “inviolabili”, consente forse di avviare a soluzione per il giurista la questione del rapporto tra dignità umana e diritti. La stessa contrapposizione tra dignità come «valore ontologico» e dignità come «valore acquisito o sociale», come «dotazione» o come «prestazione», può trovare «un punto d'incontro» nel ritenere che

Un passaggio decisivo è quello di dignità come bilancia sì, ma da usare secondo ragione ovvero ragionevolmente.

Anche se, *prima facie*, è una scelta “complessa” quella di proporre un’ottica di bilancia “non meccanica” piuttosto che di architrave “mobile”, l’approdo dottrinario citato non è meramente linguistico o relegabile all’*elegantia iuris*. Anzi, la tesi menzionata pare una sorta di “idealizzazione” di un parametro costituzionale previsto, ad altro scopo, dall’117, comma 2 lett. r) Cost. Se la bilancia è lo strumento che misura un peso, che determina una massa, lo strumento mediante cui risalire, da misure di forza, ai valori di grandezze di altra natura, allora l’uso secondo ragionevolezza ha più implicazioni. Infatti, detto utilizzo supera una logica fondata essenzialmente sul “movimento meccanico” indipendente dagli oggetti “pesati” e dal contesto. Detto uso va oltre una prospettiva di attenzione alla sola bilancia per allargarsi alla specificità del caso “pesato” e mette al centro l’interprete e la sua ragionevole misurazione dei diritti che emergono in quella specifica attività di misurazione, in quel particolare caso.

Tutto ciò comporta pure che l’attenzione si sposta sul “bilanciato”, sulla Corte costituzionale. Essa avverte sempre più l’esigenza preminente di rendere giustizia costituzionale in un rinnovato contesto, con nuovi e diversi strumenti, ivi compreso il principio di ragionevolezza³⁵. Esso, essenzialmente oggettivo, applicato alla dignità non comporta che tale ultima sia “arbitrariamente” riempita di contenuti, ma almeno che, nel pendolo fra visione oggettiva e soggettiva, oppure statica e dinamica, possa avere uno “spazio” non esclusivamente oggettivo-statico, ad esempio, rispettosa della personale visione della dignità del morire da parte del malato, come previsto dall’ordinanza n. 207/2018. Tale ultima segnala la scelta operata dalla Corte, anche a proposito della proliferazione dei nuovi diritti, non nel senso di costruire un diritto soggettivo all’autodeterminazione senza condizioni, un diritto pieno ad una morte autodeterminata, ma nel senso di individuare un diritto soggettivo parzialmente “oggettivizzato”, mediante il ricorso a considerazioni di ragionevolezza oggettiva.

Invero, ferma restando la centralità della dignità come principio alieno da ogni logica riduzionista³⁶, che almeno in parte è dispensato da un bilanciamento giurisprudenziale e che

«la dignità è qualcosa che insieme si ha e si deve conquistare». Per stabilire quali siano i diritti *inviolabili*, ossia immanenti al patrimonio irretirabile della persona umana, è opportuno, anzi necessario, non solo sottoporre a esame critico, anche alla luce dell’esperienza elementare, i vari diritti che si vengono disordinatamente e tumultuosamente affermando, ma soprattutto verificare se essi non si rivelino in contrasto con la dignità umana (intesa in senso oggettivo), dignità che sola rende possibile il *superamento* della nozione di “arbitrio” in quella di “libertà”, ossia del concetto di “individuo” in quello di “persona”.

³⁵Nell’ambito di un acceso dibattito – A. MORRONE, *La Corte costituzionale come giudice dell’esperienza giuridica*, in *Quad. cost.*, n. 1/2021, 115 ss.; ID., *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 12/2021, 170 ss.; ID., *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, n. 2/2019, 251 ss.; A. RUGGERI, *La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore (nota minima a Corte cost., nn. 32 e 33 del 2021)*, in *Consultaonline*, n. 1/2021, 221 s.; ID., *Dove va la giustizia costituzionale in Italia?* in *Dirittifondamentali.it* n. 1/2021, 456 ss. – sui sempre controversi rapporti fra Corte costituzionale e Parlamento in materia di diritti, si segnalano le condivisibili posizioni di M. RUOTOLO, *L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 644 ss.; ID., *Corte costituzionale e legislatore*, in *Diritto e società*, n. 1/2020, 53 ss.

³⁶ Non è questa la sede per affrontare in maniera più compiuta la verifica del rispetto della dignità del paziente durante la recente emergenza pandemica, né il bilanciamento fra diritti nel periodo in questione. Sia almeno consentito l’interrogativo sulla scelta di preferire la cura di un paziente rispetto ad un altro di età maggiore, accettando in pratica situazioni di

preserva dall'arbitrio come degenerazione della libertà, la ragionevolezza è divenuta “nuova bilancia”, cioè il nuovo strumento misuratore o equilibratore³⁷. Un passaggio, questo, non di poco momento, soprattutto se riferito anche all'influenza sul principio della dignità, sempre in cerca di contenuti giuridici “incarnati” ovvero di una più diretta consistenza giuridica.

ABSTRACT

Il saggio esamina alcune linee evolutive della giurisprudenza costituzionale italiana sulla dignità umana fino al 2020, anche in comparazione con una recente sentenza del *Bundesverfassungsgericht* sul diritto all'autodeterminazione rispetto alla morte.

This essay examines the guidelines of the evolution of the Italian constitutional jurisprudence about human dignity until 2020, in comparison with the Bundesverfassungsgericht's recent decision on the right to self-determination about death.

PAROLE CHIAVE

Dignità umana; Diritto all'autodeterminazione; Bilanciamento; Giurisprudenza costituzionale; Comparazione.

KEY WORDS

Human dignity; Right to Self-determination; Balance; Constitutional jurisprudence; Comparison.

diseguaglianza sostanziale piuttosto che visioni “selettive” della dignità. Sul punto rilevanti le considerazioni J. HABERMAS - K. GÜNTHER, *Kein Grundrecht gilt grenzenlos*, in *Die Welt*, 6 maggio 2020, secondo cui è fondamentale compito statale l'assicurare a tutti il diritto alla salute senza distinzioni-selezioni di età contrarie alla dignità umana come bene intangibile, pur in un contesto di limitabilità e bilanciamento dei diritti.

³⁷ Tale prospettiva è stata a più riprese segnalata, invero con approcci e conclusioni diversi: L. PALADIN, *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir., Aggiornamento*, I, Milano, 1997, 899 ss. Inoltre, J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana*, in *Polis, Working paper*, n. 79/2006; in particolare F. MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Editoriale scientifica, Napoli 2007; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001; G. SCACCIA, *Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio*, Giappichelli, Torino, 2000.